



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
Dott. Maurizio Manzi	Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro	Giudice relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 44244 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente

T R A

Parte_1 (iscrizione n. B47557 del Registro di commercio e delle Società del Lussemburgo, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo) Rue de Beggen 8 (cod. post. 1220), in persona di due Amministratori e legali rappresentanti pro tempore *Controparte_1* e *Controparte_2* (doc. n. 1) e **dott.** *Controparte_3* (C.F. *C.F._1*), il quale agisce iure proprio quale amministratore revocato, tutti rappresentati e difesi, con poteri anche disgiunti tra loro, dal prof. avv. Giorgio Meo (C.F. *C.F._2* del Foro di Roma e dall'avv. Fenizia Marini (C.F. *C.F._3*) del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo sito in Roma alla Via A. Bertoloni n. 26/b

ATTORI

E

La *Controparte_4* (c.f. e p. iva *P.IVA_1*), in persona del Presidente e legale rappresentante *CP_5* , con sede legale in Roma alla Via Arno n. 21, domiciliato ai fini della

presente procedura in Roma alla Via Leonardo Greppi n. 77, presso lo studio dell'avv. Antonio Ruggero Bianchi, nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Pietro Referza del Foro di Teramo (c.f.

C.F._4 - posta elettronica certificata *Email_1* - fax 0861240312), che lo rappresenta e difende in forza di procura estesa su foglio separato congiunto al presente atto

CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare.

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 28 giugno 2021, la società di diritto lussemburghese *Parte_1* e il dott. *Controparte_3* convenivano in giudizio la società *CP_4* per sentire dichiarare la nullità, ovvero annullare la delibera dell'Assemblea dei soci della società convenuta in data 30 marzo 2021, limitatamente alle parti riguardanti i punti nn. 1, 2, 5 e 6 dell'ordine del giorno, aventi ad oggetto, rispettivamente, la proposta di esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori e Sindaci di *CP_4* il riassetto dei vertici aziendali della capogruppo e 1 degli organi amministrativi delle società controllate, nella parte in cui la delibera ha disposto la riduzione a tre del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; la "informativa sulla richiesta avanzata dal socio SACO SpA in fallimento in ordine ad attività valutative da espletare sulla partecipazione di *CP_4*"; le dimissioni del consigliere ing. *Persona_1* nella parte in cui la delibera aveva disposto la riduzione a tre del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

A fondamento della domanda la società attrice deduceva la totale mancanza dei presupposti di fatto e di diritto della delibera con cui si decideva di procedere con l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci; conseguentemente l'inesistenza del presupposto dell'intervenuta revoca dei vertici aziendali di cui al punto n. 2; quanto alle delibere di cui ai punti successivi, l'illegittimità delle stesse in quanto adottata su materia non compresa nell'ordine del giorno e comunque contrastanti con la legge e lo Statuto.

La società *CP_4* nel costituirsi in giudizio eccepiva l'inammissibilità e improcedibilità della domanda in virtù della clausola arbitrale di cui all' art. 20 dello Statuto di *CP_4* che devolveva a un collegio arbitrale, "composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente (...) le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale" (doc. 1). La previsione statutaria copriva ogni possibile controversia, purché relativa a diritti disponibili; pertanto, anche la cognizione della domanda di impugnazione della delibera assembleare del 30 marzo 2021 apparteneva al collegio arbitrale e l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio era inammissibile (Cass. civ. sez. VI, 28 agosto 2015, n. 17283: "Le controversie aventi ad oggetto-Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_2* -premessi di essere socio della Euro sistemi srl.- impugnava la delibera adottata in data 7.2.2017, con la quale l'assemblea dei soci -con il solo voto contrario dell'attore- aveva riconosciuto all'amministratore unico un compenso annuo di € 50.000,00 per l'anno 2017, nonché la somma di € 310.346,00 per il periodo dal 2012 al 2016.

OSSERVA IN DIRITTO

1 - L'eccezione di compromesso, tempestivamente sollevata dalla società convenuta, è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Invero l'art. 20 dello Statuto di CP_4 prevede che sia devoluta a un collegio arbitrale, "composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche derivante da eventuali patti parasociali, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La previsione statutaria copre tutte le controversie societarie, purché relativa a diritti disponibili; pertanto, anche la cognizione della domanda di impugnazione della delibera assembleare del 30 marzo 2021 appartiene al collegio arbitrale.

^^^^^^

2 - Quanto alla qualificazione giuridica della clausola deve osservarsi che il giudice è tenuto in ogni caso ad esaminare ed interpretare quale sia stata la volontà dei compromettenti, valutando complessivamente il patto compromissorio ed applicando le regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e ss., al fine di accertarne la natura e la validità.

Orbene, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, la clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione, ma hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento, (cfr. Cass, n. 4360/81).

Inoltre, la Cassazione ha costantemente evidenziato che *"la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può impiersi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci*

*l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e gli art. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo", (Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 7574** del 01/04/2011).*

Nel caso di specie, il riferimento al carattere irrituale ed irrevocabile della decisione arbitrale rende inequivocabile che le parti abbiano voluto concordare una ipotesi di arbitrato irrituale.

^^^^^

3 – Ciò posto, acclarata la natura irrituale dell'arbitrato in questione, debesi osservare che la domanda proposta dalla parte attrice riguarda indubbiamente diritti patrimoniali disponibili relativi al rapporto sociale.

La controversia in esame, dunque, rientra nell'ambito di applicabilità della clausola compromissoria in questione.

^^^^^

4 - Come è noto, il riconoscimento della sussistenza di una clausola di arbitrato libero non dà luogo ad una questione di competenza, ma integra una ipotesi di rinuncia alla proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 1909/87).

Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di compromesso, sollevata dal convenuto, determina l'improponibilità delle domande proposte dalla parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) DICHIARA** l'improponibilità della domanda ;
- 2) CONDANNA** *Parte_1* e *Controparte_3* alla rifusione, in favore della. **La** *CP_4* *CP_4* , delle spese di lite, che liquida in € 5.737,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.04.2026

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Flora Mazzaro

Dr. Giuseppe Di Salvo

